

L'anno duemila \_\_\_\_ (20\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, avanti al sottoscritto \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), autorizzato in virtù \_\_\_\_\_ a rogare gli atti del Comune di \_\_\_\_\_ in forma pubblica amministrativa,

#### SONO PRESENTI

- da una parte \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per ragioni di carica in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_) in esecuzione della delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche l' "**affidatario**" "**concedente**" o "**Comune**"),
- dall'altra \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ (c.f. /p. iva. \_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto giusta \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche il "**affidatario**", "**gestore**", "**concessionario**" o "**Società**"), di seguito, congiuntamente, le "**Parti**",

#### PREMESSO CHE

- a) in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 la società AeB Energie S.r.l. (di seguito "**Promotore**") ha presentato al Concedente una proposta avente ad oggetto la concessione del servizio di messa a norma, riqualificazione e gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Felice sul Panaro (di seguito, per brevità, "**Proposta**");
- b) il Promotore ha presentato la Proposta corredata di progetto di fattibilità (di seguito, per brevità, "**Progetto**"), bozza di convenzione, piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 del citato articolo 183, relazione recante la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e cauzione ex art. 93, D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Comune di San Felice sul Panaro ha valutato positivamente la proposta presentata dal Promotore, con conseguente approvazione del Progetto ed inserimento del medesimo nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016;
- d) il Comune, con determina n. \_\_ del \_\_\_\_\_ ha pertanto indetto una gara per l'affidamento della concessione del servizio di messa a norma, riqualificazione e gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, ponendo a base della stessa gara il progetto di fattibilità presentato dalla Società;
- e) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di San Felice sul Panaro con determina n. \_\_ del \_\_\_\_\_ ha disposto l'aggiudicazione a favore del Promotore, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara;

ovvero, in caso di assegnazione a soggetto diverso dal Promotore e mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo:

- f) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato individuato come miglior offerta quella presentata da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ (c.f. /p. iva. \_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_, cui ha fatto seguito, stante il mancato esercizio da parte del Promotore del diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni, l'aggiudicazione definitiva disposta con determina n. \_\_ del \_\_\_\_\_, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara;

ovvero, in caso di assegnazione a soggetto diverso dal Promotore e successivo esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo:

g) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato individuato come miglior offerta quella presentata da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ (c.f. /p. iva. \_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_. Successivamente, entro il termine di legge, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione, con conseguente aggiudicazione definitiva disposta con determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara;

h) le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione il partenariato per la concessione del servizio di messa a norma, riqualificazione e gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica;

tutto ciò premesso,

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
  - a) Allegato 1: progetto di fattibilità e offerta dell'aggiudicatario;
  - b) Allegato 2: piano economico finanziario;
  - c) Allegato 3: matrice dei rischi;
  - d) Allegato 4: prezziari di riferimento;
  - e) Allegato 5: cartografia, stato di consistenza, censimento e consumi storici dei lavori sugli impianti di illuminazione;
  - f) Allegato 6: capitolato prestazionale e descrittivo del servizio;
3. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
  - a) Per "Amministrazione", "Ente", "Ente affidante", "Comune" il Comune di San Felice sul Panaro;
  - b) per "affidatario, Fornitore, Aggiudicatario, Gestore": la società \_\_\_\_\_ affidataria della concessione del servizio a seguito dell'aggiudicazione della procedura di finanza di progetto ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) per "anno", il periodo di tempo composto da 12 mesi consecutivi, ove non diversamente specificato;
  - d) per "Codice" o "Codice dei contratti pubblici", il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni intervenute;
  - e) per "concorrente", il soggetto cui il contratto si rivolge, fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria offerta;
  - f) per "contratto" o "convenzione", il presente atto;
  - g) per "corrispettivo annuo del servizio", il corrispettivo annuo erogato in 4 rate trimestrali atto a remunerare i servizi affidati e risultante dall'offerta dell'Aggiudicatario ed aggiornato secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
  - h) per "data di presa in consegna degli impianti", la data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Aggiudicatario ed Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna degli impianti di illuminazione pubblica. A partire da tale data il Fornitore prende in carico tutti gli impianti del Perimetro di Gestione. Tale data coincide con la data di avvio del Servizio;
  - i) per "responsabile unico dell'esecuzione del contratto", il dipendente dell'Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della corretta e ottimale gestione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per il Comune rispetto alle operazioni gestite;
  - j) per "offerta", la documentazione di offerta presentata dall'Affidatario durante il procedimento di gara, che si intenderà integralmente richiamata e allegata, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall'Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel contratto;

- k) per "Parte/Parti", l'Affidatario e/o il Comune a seconda del contesto;
- l) per "Piano economico-finanziario" o "PEF", il piano illustrativo dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di partenariato pubblico-privato, in rapporto ai servizi gestiti per la durata complessiva del contratto stesso;
- m) per "Matrice dei rischi", il documento di sintesi dell'analisi dei rischi connessi all'intervento, al fine di consentirne l'esatta allocazione;
- n) per "valore complessivo stimato del servizio", il valore complessivo presunto del servizio, ottenuto moltiplicando il corrispettivo annuo per la durata del servizio, senza, pertanto, stimare l'impatto della rivalutazione dei prezzi contrattuali;

4. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

5. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

6. Il gestore, in particolare:

- a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di gestore del servizio.

7. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti dell'affidatario

8. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione dell'affidamento è stato notificato al Comune.

## **Art. 2**

### **(Oggetto dell'affidamento, servizi/attività affidati)**

1. L'affidamento ha ad oggetto la gestione della concessione del servizio di messa a norma, riqualificazione e gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunali secondo i livelli prestazionali indicati nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Ai sensi e per gli effetti dei criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. . 98 del 28 aprile 2018 a cui l'affidamento si conforma, l'oggetto dell'affidamento è il servizio di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita.
3. I Codici CPV (Common Procurement Vocabulary) risultano essere i seguenti:

Attività/servizi	CPV	Note comparative
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale	50232100-1	Attività principale
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	65300000-6	Attività secondaria

4. L'oggetto dell'affidamento include le seguenti attività:

- a. la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale che include la conduzione dell'impianto, la manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi;
- b. un censimento o un aggiornamento almeno di livello 2, così definito ai sensi dei Criteri ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28 aprile 2018 degli impianti di illuminazione pubblica;
- c. la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e di proprietà della ditta Enel X situati nel territorio comunale;

- d. la redazione di un progetto definitivo, sulla base del progetto presentato in fase di gara ed un progetto esecutivo conformi alle schede 10 ed 11 allegate ai Criteri Ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28 aprile 2018, nonché ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 27 Settembre 2017 degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica con eccezione dei punti luce in attuale proprietà e gestione ad Enel X;
- e. la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo e conformi a quanto previsto nello studio di fattibilità dell'aggiudicatario degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica inclusi sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, sistemi di telegestione e regolazione dei flussi, comprensivi della predisposizione della rete necessaria al funzionamento dei servizi offerti e della connettività della rete alla telegestione e al telecontrollo del servizio e della rete;
- f. le attività di reperibilità e Pronto Intervento, oltre la gestione del Call Center;

5. Come indicato nel precedente punto, tutti i servizi ed i lavori oggetto della convenzione sono riferiti all'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale e pertanto restano esclusi i punti luce di proprietà di Enel X situati nel territorio comunale, individuati specificatamente fra le parti nel verbale di presa in consegna. E' invece oggetto della presente convenzione la fornitura di energia elettrica anche per gli impianti di proprietà di Enel X succitati.

6. Accessoria e secondaria è la progettazione dei lavori di adeguamento normativo e risparmio energetico di cui ai progetti tecnici presentati in sede di offerta, a totale carico del Gestore in regime di finanziamento tramite terzi.

7. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dei servizi/lavori sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante del presente contratto.

8. Il Comune effettua i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.

9. Per l'ottimale sviluppo delle attività oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione.

10. La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall'Affidatario con l'offerta e con la sottoscrizione del contratto.

11. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Comune e dal gestore, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Comune. Il gestore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

12. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

13. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

14. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione e negli allegati alla stessa.

### **Art. 3**

#### **(Durata , eventuali estensioni temporali e sospensioni)**

1. L'affidamento dei servizi/attività oggetto della presente convenzione ha durata di 240 (duecentoquaranta) mesi, pari a 20 (venti) anni, dalla data di consegna degli impianti che, in casi d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e in ogni caso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016; in caso di urgenza frazionata degli impianti e dei servizi, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. La data di presa in consegna degli impianti è comunque successiva alla data di stipula della presente convenzione.

2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate nel presente contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso

aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma, salvo l'adeguamento del corrispettivo nel periodo aggiuntivo di servizio ai sensi dell'Art. 16 del presente contratto.

3. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare le opere affidate in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e fatta salva la volontà dell'Ente di immediato allontanamento del gestore in caso di risoluzione per inadempimento di quest'ultimo o per perdita dei requisiti necessari a contrarre con la PA.

4. Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della amministrazione in contraddittorio con il Gestore.

5. Al termine del servizio gli impianti saranno rimessi nella piena disponibilità dell'amministrazione gratuitamente e liberi da gravami, mutui, oneri finanziari.

6. Prima della scadenza del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Gestore;

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e il Gestore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

7. Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori.

8. Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
- visite e sopralluoghi sugli impianti.

9. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Affidatario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

10. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del servizio.

11. A conclusione del servizio, la ditta consegnerà all'amministrazione la documentazione tecnico amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

12. La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Gestore e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa amministrazione. Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

13. E' fatto comunque obbligo al Gestore 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto comunicare all'amministrazione comunale lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento allo stato di consistenza dei punti luce, dei consumi storici, degli interventi effettuati e da effettuarsi, in modo che l'amministrazione possa predisporre gli atti per l'affidamento successivo del servizio.

14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al servizio per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n 50/2016, al fine di consentire la riprogettazione e lo svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio da parte dell'Ente.

15. Alla scadenza naturale del contratto, l'Affidatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

16. Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 5, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario questo non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte dei Servizi che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.

17. Entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 15 giorni circa le motivazioni adottate dal Concessionario in relazione alla parte dei Servizi non erogabile.

18. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 60 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte dei Servizi interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali e le decurtazioni del Canone di Gestione di cui all'Art.26.

19. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte dei Servizi erogabile indicata nell'informativa.

20. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dandone preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 21.

21. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi nella loro totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 20:

- a) qualora la sospensione ecceda i 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 16, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
- b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF.

22. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art.28.

#### **Art. 4**

##### **(Equilibrio economico-finanziario, allocazione rischi e piano economico finanziario)**

1. In relazione all'intervento di partenariato pubblico-privato oggetto del presente contratto l'Amministrazione e l'Affidatario assumono a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) riportato in allegato al presente contratto.

2. Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- c) i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal corrispettivo riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna, nonché dalla cessione dei titoli di efficienza energetica spettanti a seguito dei lavori effettuati sulla rete.
- d) il rischio operativo è trasferito in capo all'Affidatario, con particolare riferimento al rischio di costruzione e al rischio di disponibilità degli impianti, nonché il rischio di domanda, in ordine alle ore di funzionamento previste per l'impianto.

3. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- a) Tasso interno di rendimento del progetto pari a \_\_\_\_;
- b) Tasso interno di rendimento per l'azionista pari a \_\_\_\_;
- c) Valore attuale netto del progetto pari a \_\_\_\_;
- d) Valore attuale netto per l'azionista pari a \_\_\_\_;
- e) Debt Service Cover Ratio (DSCR) pari a \_\_\_\_;
- f) Loan Life Cover Ratio (LLCR) pari a \_\_\_\_;

4. Il rapporto di partenariato pubblico-privato è vincolato alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

5. In base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 180, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 l'Affidatario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione

#### **Art. 5**

##### **(Fatti non riconducibili all'Affidatario che possono incidere sul piano economico-finanziario e comportare la sua revisione)**

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 180, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili all'Affidatario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

- a) la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tali da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio e degli impianti, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;
- b) richieste dell'amministrazione di cui all'Art. 8 e 18 del presente contratto;
- c) richieste di varianti ai progetti definitivi ed esecutivi presentati dal concessionario, fatti salvi i casi in cui queste non siano derivanti da scostamenti dei progetti medesimi da quanto contenuto nell'offerta o nei livelli di progettazione già approvati;
- d) cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni agli impianti e alla rete gestita e comportino danni alla rete o impedimento alla gestione per oltre il 5% del totale dei punti luce gestiti.
- e) le varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- f) l'ampliamento del perimetro di affidamento;

- g) i periodi di sospensione
  - h) i lavori e i servizi complementari e i servizi supplementari.
2. Non sono considerati fatti non riconducibili all’Affidatario incidenti sull’equilibrio del PEF:
    - a) modifiche alla legislazione in materia di esercizio del servizio di illuminazione pubblica che possano comportare la liberalizzazione di attività connesse al servizio stesso;
    - b) le variazioni connesse all’andamento del mercato dell’energia la cui fornitura è ricompresa nell’incarico non già riconosciute nell’ambito della revisione del corrispettivo.
  3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Gestore ne darà comunicazione per iscritto all’affidatario con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
    - a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
    - b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
    - c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
    - d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
    - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
  4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. In particolare, si potrà avviare la procedura di revisione ove uno o più indicatori di cui al precedente Art. 4 punto 3 si discostino dal valore di equilibrio di oltre il 10% rispetto al valore base in difetto o in eccesso. La procedura di riequilibrio deve, in particolare, perseguire il ritorno al valore di equilibrio del TIR di progetto e del TIR dell’azionista.
  5. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 1 dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
  6. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
  7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All’Affidatario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, ai sensi del successivo Articolo 29.

#### **Art. 6 (Matrice dei rischi)**

1. L’allocazione dei rischi oggetto del rapporto di partenariato pubblico-privato disciplinato dal presente contratto è sintetizzata nella Matrice dei rischi, come specificata nell’Allegato al presente contratto.
2. La Matrice dei rischi comprende gli elementi proposti dall’Affidatario in sede di offerta, che ne vengono a costituire parte integrante.

#### **Art. 7 (Obblighi di servizio e ulteriori impegni a carico dell’Affidatario)**

1. L’Affidatario, nell’espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel capitolato o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle operazioni gestite.
2. L’Affidatario, con effetto dall’avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell’utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite.
3. È fatto obbligo all’Affidatario di nominare, al più tardi nel momento dell’avvio della gestione dei servizi/attività, fra i propri dipendenti un responsabile unico dell’esecuzione con pluriennale esperienza nel settore della gestione di impianti di pubblica illuminazione. Il nominativo del Responsabile unico dell’esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune. L’Affidatario può affiancare al Responsabile unico dell’esecuzione un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Responsabile, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione al Comune al momento dell’eventuale nomina.
4. Prima dell’avvio della gestione dei servizi/attività, l’affidatario individua un recapito organizzativo specificamente afferente all’ambito dei servizi/attività di cui al presente contratto, costituito da un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
5. Per la progettazione, l’affidatario -a propria cura e spese - assume l’obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione del Progetto definitivo ed Esecutivo;
- b) redigere il Progetto Definitivo sulla base del progetto presentato in sede di gara e oggetto di aggiudicazione ed il progetto Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Comune, il progetto Esecutivo corredato delle relative Autorizzazioni entro 2 mesi dall'approvazione del progetto definitivo;

6. Mediante il recapito di cui al comma 4:

- a) l'Affidatario, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

7. L'Affidatario individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Comune e che rappresenti per il medesimo Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione del presente contratto.

8. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell'Affidatario.

9. È fatto obbligo al gestore di partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui al DM 7 Marzo 2018 n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;

10. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza. L'Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare al Comune o a terzi.

11. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni.

12. L'Affidatario dovrà predisporre e rendere pubbliche le modalità con cui i cittadini potranno direttamente comunicare allo stesso eventuali disservizi e/o guasti dell'impianto di pubblica illuminazione. Dovrà essere reso disponibile agli utenti del servizio almeno un numero verde, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo fax a cui effettuare le comunicazioni su eventuali disservizi.

13. Saranno a carico dell'Affidatario ed esplicitamente remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori.
- b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta e occupazione di suolo pubblico, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e dal capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica.
- c) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso del servizio. Il Gestore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
- d) Progettazione definitiva ed esecutiva (PD e PE). Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori accessori all'erogazione del servizio di affidato. Il Gestore dovrà pertanto sviluppare il progetto definitivo sulla base di quanto presentato in offerta, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri eventuali sono da intendersi a totale carico dell'Affidatario. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
- e) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese



per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, rifiuti in genere, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento conformemente alle vigenti disposizioni legislative. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 1 (un) giorno dal preavviso, il Gestore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. In mancanza sarà applicata una penale calcolata ai sensi dell'Art. 26 del presente contratto che andrà a decurtare il Corrispettivo Annuo.

- f) Ripristini. Al termine dei lavori il Gestore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico in base alle modalità previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione.
- g) Sorveglianza e manutenzione continua delle Reti. Il Gestore è obbligato a sorvegliare e mantenere con servizio continuativo gli impianti ad esso affidati. Inoltre, ricadono sullo stesso le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Gestore responsabile in merito.
- h) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Gestore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Gestore, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:
- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;
  - controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.
- i) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'affidamento, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui il Gestore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia. Si rimanda al successivo Articolo 24 per le polizze previste dalla presente convenzione.
- j) Flussi informativi. Al fine di consentire all'Amministrazione un effettivo controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo, l'Affidatario si impegna a garantire la disponibilità dei dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi.
- k) Rapporti con altre ditte. Il Gestore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori in primis inerenti il servizio di potatura alberi.
- l) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione avesse a prescrivere.
- m) Reperibilità. Il Gestore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte sia nei giorni festivi che nei giorni feriali, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica.
- n) Aggiornamento documentazione. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.
- o) Sicurezza. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento e tutte le spese per l'attuazione del predetto piano spetta al Gestore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.
- p) Validazione nuovi interventi. Il Gestore, di concerto con l'ufficio comunale preposto, ha l'obbligo di validare gli interventi realizzati sia dall'Amministrazione che da privati a seguito di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, compreso qualsiasi onere per l'acquisizione dei nuovi impianti e le operazioni di allacciamento.
- q) Ripristino danni. Il Gestore ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in gestione a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilità di rivalsa nei loro confronti, compreso ogni onere per le pratiche tecnico amministrative e legali necessarie.
- r) Supporto tecnico-operativo. Il Gestore ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto all'ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e disciplinari in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, o necessità di spostamento e/o modifica di impianti esistenti. In caso di necessità (es: prove illuminotecniche notturne e/o manifestazioni) dovrà essere garantito il supporto con la presenza di una squadra di operai e specifica attrezzatura comprensiva di cestello con braccio elevatore. Il Gestore

ha inoltre l'obbligo, qualora espressamente delegato dall'Amministrazione Comunale, di gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, ecc... che si rendessero necessari nell'espletamento del Servizio di Pubblica Illuminazione, ad esempio per spostamenti e/o modifiche di impianti, ecc.,.

14. L'Affidatario si obbliga inoltre anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti. Tale onere si ritiene assolto tramite l'aggiornamento periodico del PEF offerto in sede di gara ove indicare i dati a consuntivo delle annualità/mensilità passate e i dati preconsuntivo dei periodi gestionali futuri.

15. Come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017) e fino alla data indicata nel comma 6 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

16. Sarà obbligo dell'Affidatario e completamente a suo carico, il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti, e compresi quelli derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta.

17. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio il Gestore è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti, con particolare riferimento alle parti applicabili dei seguenti criteri ambientali minimi:

- a) "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER l'acquisizione di SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA l'acquisizione di APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA" di cui al DM 27 Settembre 2017 e successive modificazioni.
- b) Criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica, approvati con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018;

18. Il Gestore è comunque tenuto, in caso di sostituzione di componenti, ad utilizzare materiale di qualità e rendimento energetico non inferiore a quello sostituito.

19. Il Gestore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

20. Il Gestore si obbliga, decorsi 6 mesi dall'approvazione del Progetto Esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei lavori, compresa l'eventuale stipula del Contratto di finanziamento. Decorso detto termine senza che il gestore vi abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e il gestore medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

21. Con riferimento al servizio di pubblica illuminazione, ai sensi dei Criteri Ambientali minimi di cui al Decreto 28 Marzo 2018, il gestore si impegna a:

- a) realizzare entro quattro mesi dall'aggiudicazione un censimento dell'impianto di illuminazione, almeno di livello 2, come definito nel richiamato decreto comprensivo dell'analisi energetica disciplinata dal decreto medesimo;
- b) presentare entro sei mesi dall'aggiudicazione la Valutazione degli indici prestazionali definiti dal decreto realizzata sulla base di un censimento dell'impianto almeno di livello 2 aggiornato e a mantenere tal valutazione aggiornata nel corso dell'affidamento;
- c) presentare entro 2 mesi dalla stipula della convenzione un progetto definitivo degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 10 allegata al decreto, coerente con la versione del progetto oggetto di aggiudicazione;
- d) presentare entro 2 mesi dall'approvazione del progetto definitivo, un progetto esecutivo degli Interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 11 allegata al decreto;
- e) applicare e controllare l'applicazione lungo la catena della fornitura secondo una delle modalità indicate dal Decreto 28 Marzo 2018, le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale definiti da alcune Convenzioni internazionali: le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182, oltre alle seguenti:
  - i. la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - ii. la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";

- iii. la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
  - iv. la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
  - v. la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
  - vi. art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"
- f) mantenere il valore degli indici prestazionali previsti dall'Allegato SCHEDA 3 al decreto;
22. Il contratto di fornitura dell'energia elettrica deve essere intestato all'Offerente e deve essere esclusivamente dedicato al servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o media tensione non potranno essere utilizzate per eventuali servizi che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica e ai servizi correlati previsti nel presente contratto, come per esempio altri servizi non previsti dal presente contratto e dai relativi allegati.
23. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA, già AEEGSI 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, è tenuto a dimostrare -con idonea documentazione da consegnare annualmente all'Amministrazione - il rispetto dell'obbligo di fornire Energia Verde per un ammontare non inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo dell'energia necessaria per l'alimentazione dell'impianto, Tale adempimento dovrà avvenire entro il primo semestre successivo all'anno solare di competenza del contratto. La fornitura di energia elettrica deve essere corredata da un Certificato di Origine per il 100% dell'energia elettrica fornita ogni anno.
24. Con specifico riferimento alle voltture per il servizio di pubblica illuminazione, resta inteso quanto di seguito specificato:
- a) l'aggiudicatario deve provvedere alle voltture con cambio di ragione sociale a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica (nonché congiuntamente all'Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori/POD) a proprie spese;
  - b) La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche:
    - i. l'energia elettrica acquistata dall'Offerente non deve essere stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
    - ii. essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50% dell'energia fornita ogni anno;
    - iii. l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA (già AEEGSI) 118/2016/R/efr del 17 marzo 201622;
    - iv. l'eventuale maggior incidenza sul corrispettivo riconosciuto dall'Ente del costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.
25. Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione di cui al precedente punto non potesse avvenire entro 60 giorni dall'avvio della procedura medesima, le fatture verranno liquidate direttamente dal Concedente e si provvederà a riequilibrare il canone del primo anno di concessione a rimborso del costo sostenuto dal Concedente.

## **Art. 8 (Modifiche agli impianti)**

1. Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi previsti nel progetto esecutivo approvato, è fatto divieto al Gestore di introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di affidati in concessione se non espressamente richiesto e/o autorizzato dall'Amministrazione.
2. Le richieste avanzate dall'Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc., compreso l'installazione di tecnologie "smart town" che utilizzano la rete di pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione, nonché la costruzione di nuovi punti luce.
3. A seguito di tali richieste il Gestore dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa sulla base del prezziario scontato dall'aggiudicatario allegato al presente contratto. Tali progetti saranno sottoposti all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delle modifiche impiantistiche.
4. L'Amministrazione potrà inoltre scegliere a proprio insindacabile giudizio se affidare al Gestore tali realizzazioni o ad altre imprese se ritenuto più conveniente. Solo in quest'ultimo caso, l'attività di progettazione svolta dal Gestore sarà remunerata con una cifra pari al 5% del costo preventivato dei lavori al netto di IVA. I lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura dell'Affidatario mentre la direzione lavori ed il collaudo finale degli stessi rimarrà a carico dell'Amministrazione.
5. Per quanto riguarda l'aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo tre formule distinte:
  - a) il pagamento diretto, in un'unica soluzione comunque subordinato all'esito del collaudo, e non oltre 90 gg dalla data dello stesso
  - b) il pagamento diretto, per stati d'avanzamento dei lavori o rateizzato in un arco di tempo concordato con il Gestore, e non oltre la scadenza temporale del contratto. Il pagamento resta comunque subordinato all'esito del collaudo;
  - c) l'attivazione della revisione del PEF di cui all'Articolo 5 del presente contratto connessa ad una rimodulazione in aumento del corrispettivo contrattuale.

6. Tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di più tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione.
7. Gli interventi di manutenzione sono comunque ricompresi nel corrispettivo annuo erogato dall'amministrazione comunale e non remunerati con le metodologie di cui al presente contratto che remunerano invece migliorie o ampliamenti della rete.
8. Gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare quanto previsto dai commi 16 e 17 dell'Articolo 7.

#### **Art. 9**

##### **(Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza e collaudo finale - certificato di verifica di conformità)**

1. La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione saranno eseguite da un tecnico incaricato dal Comune ai sensi dell'Art. 31, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, e i cui oneri saranno a carico del gestore.
2. Il Collaudo finale, con oneri a totale carico dell'Affidatario, sarà eseguito da un professionista individuato dall'Amministrazione Comunale, che lo eseguirà sulla scorta del Progetto esecutivo ed alla presenza del Direttore dei Lavori e dei competenti uffici comunali.
3. Il direttore dei lavori è soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione della complessità dei servizi oggetto del presente contratto. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal soggetto incaricato della stessa ai sensi dell'art. 102, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016: a tal fine il Direttore dell'esecuzione collabora con il Responsabile Unico del procedimento e con il soggetto deputato a effettuare la verifica.

#### **Art. 10**

##### **(Disposizioni in materia di sicurezza)**

1. I lavori previsti devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008.
2. Il Gestore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Il Gestore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. Il Gestore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto del servizio ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
5. Il Gestore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
6. Il Gestore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito cartellino di identificazione.
7. Qualora il Gestore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subAffidatario gli obblighi descritti precedentemente. L'apposito documento di identificazione dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subAffidatario.
8. Il Gestore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
9. Il Gestore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
10. Il Gestore prende atto che gli interventi oggetto del presente contratto potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dall'amministrazione a suo insindacabile giudizio.
11. Il Gestore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell'amministrazione comunale.
12. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, il Gestore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.
13. Il Gestore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Gestore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di affidamento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

15. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, il Gestore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

16. Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

#### **Art. 11**

##### **(Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori - programma - penale per il ritardo)**

1. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
  - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
  - b) redigere i progetti definitivi ed esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
  - c) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 60 giorni dall'efficacia della Convenzione;
  - d) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla sua approvazione, entro 15 giorni dalla richiesta del Concedente.
2. Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Amministrazione Comunale, si procederà all'inizio dei lavori.
3. L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dei Lavori secondo i cronoprogrammi stabiliti nel Progetto esecutivo. Il Direttore dei Lavori avrà il compito di curare tutta la procedura prevista a tal fine dal Codice approvato con d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal vigente regolamento attuativo.
4. L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della gestione del servizio nonché per le attività dell'amministrazione, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni saranno applicabili, in via pattizia, in quanto compatibili con il presente contratto.
5. Il programma dei lavori, redatto dal Gestore, è impegnativo per quest'ultimo. Questi dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.
6. Sarà cura dell'Affidatario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 27.
7. Il Gestore, inoltre, provvederà a:
  - a) compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma e comunque non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno, a partire dalla consegna degli impianti (farà fede la data di redazione del verbale di consegna degli stessi);
  - b) rispettare le tipologie di materiali ed apparecchiature dichiarate nel progetto esecutivo, che comunque siano conformi alle previsioni normative e ai criteri ambientali minimi vigenti. Qualora il Gestore dovesse installare materiali e/o apparecchiature diverse per tipo, qualità e Casa Costruttrice, questi sarà obbligato allo smontaggio ed al reimpiego dei materiali previsti entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o in caso contrario, persistendo tale circostanza, ciò costituirà inadempimento e quindi possibile risoluzione del contratto per giusta causa da parte dell'Amministrazione con conseguente risarcimento del danno;
  - c) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
8. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.
9. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di 60 giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché il periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
10. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.
11. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 9 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art.29.

12. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo dell'investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

13. Gli apparecchi di illuminazione dovranno in particolare rispettare criteri di basso impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita ai sensi Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto 27 Settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai sensi di quanto disposto dall'Art. 34 del D. Lgs. 50/2016.

14. La Direzione lavori provvederà, in contraddittorio con il direttore per l'esecuzione del contratto l'Ufficio Tecnico Comunale, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione.

15. I lavori oggetto di offerta e progettazione in sede di gara per i quali il Gestore presenterà la progettazione esecutiva, dovranno comunque essere completati entro il dodicesimo mese dalla data di avvio del servizio o entro il minor termine offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il cronoprogramma dei lavori dovrà inoltre essere conforme a quanto offerto in sede di gara in termini di priorità data ai diversi interventi.

#### **Art. 12** **(Documentazione tecnica)**

1. Al completamento dei lavori il Gestore dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica di seguito elencata sia in copia cartacea che in formato elettronico editabile, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione (AS BUILT), al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- relazione tecnica particolareggiata;
- disegni esecutivi;
- particolari costruttivi e d'installazione di tutte le apparecchiature comprese quelle che compongono il telerilevamento e/o telecontrollo;
- schede tecniche di funzionamento;
- depliant illustrativi;
- elenco dei pezzi di ricambio d'uso più comune;
- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti;
- programma di gestione e manutenzione particolareggiato.

#### **Art. 13** **(Collaudo dei lavori e collaudo funzionale)**

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere il Gestore di concerto con l'Amministrazione appaltante dovrà provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse. In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione a corrispettivo.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell'Affidatario entro il termine utile stabilito.

3. Qualora il Gestore non ottemperasse a tale impegno, l'Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti ed applicando una ulteriore penale calcolata ai sensi dell'Art. 26. Ad esito favorevole, il Gestore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

#### **Art. 14** **(Sistema d'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico mediante finanziamento tramite terzi)**

1. E' specifico intendimento che, ai sensi del presente contratto, la progettazione, la fornitura e l'esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati all'adeguamento normativo, a generare risparmi di natura energetica e gestionale ed alla riqualificazione, oggetto d'investimento nell'ambito del servizio di richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione con finanziamento da parte dell'Affidatario (Finanziamento Tramite Terzi), per il conseguimento degli obiettivi di Adeguamento normativo di un impianto ed Ammodernamento tecnologico funzionale.

2. Il Gestore provvederà alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprendenti degli oneri finanziari), mediante il trattenimento delle somme derivanti dal risparmio energetico e dalle economie gestionali generate.
3. In particolare, gli investimenti per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) e per l'ammodernamento tecnologico-funzionale che il Gestore ha facoltà di proporre a proprio onere nel progetto-offerta, s'intenderanno ripagati entro la scadenza del contratto con i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti, secondo le previsioni dell'Affidatario espresse in offerta. Tali risparmi emergono dal Piano economico e finanziario presentato dall'aggiudicatario e allegato al presente contratto.
4. Ogni rischio legato all'effettivo raggiungimento dei risparmi previsti in sede di offerta e di progettazione sono a carico dell'Aggiudicatario medesimo e alla conseguente sostenibilità attesa del PEF del servizio saranno a carico completo del Gestore. Parimenti, ove i risparmi conseguiti con gli interventi effettuati risultassero maggiori rispetto a quanto previsto in sede di offerta, tali maggiori risparmi sono di competenza del Gestore. In caso tuttavia che tali maggiori risparmi siano ottenuti attraverso un mancato rispetto degli standard di servizio previsti dal presente contratto e/o proposti dall'Aggiudicatario, si applicheranno le penali di cui al presente contratto fino all'eventuale risoluzione per giusta causa del contratto.
5. Il Gestore è comunque tenuto a garantire al Comune un consumo non superiore a quanto offerto. In caso di mancato raggiungimento del risparmio previsto al termine dei lavori, oltre all'applicazione delle penali di cui al presente contratto, il Gestore è tenuto ad intervenire effettuando interventi di efficientamento energetico ulteriori sulla rete fino al raggiungimento del risparmio previsto. Al Gestore non verrà comunque riconosciuto, a parità di perimetro di gestione, un corrispettivo aggiuntivo per la quota di mancato risparmio. In caso di ulteriori interventi, la progettazione degli stessi dovrà essere esplicitamente approvata dal referente comunale per il servizio e i lavori dovranno seguire quanto disciplinato dal presente contratto e le proposte migliorative proposte dall'offerente in sede di gara. In caso che nel corso del servizio avvenga una variazione in aumento o diminuzione del perimetro di affidamento e delle ore di accensione/spengimento, il consumo massimo previsto varierà sulla base di tale mutamento di condizioni. Gli eventuali lavori aggiuntivi per il raggiungimento del consumo indicato in sede di offerta non costituiscono motivo di riequilibrio del PEF ai sensi del presente contratto e rimangono a carico del gestore in quanto il raggiungimento della performance dell'impianto in termini di consumi energetici costituisce rischio a suo carico.

#### **Art. 15 (Remunerazione del servizio)**

1. Il ricavo per il Gestore derivante dal servizio è composto da:
  - a) Corrispettivo annuo (Ci) erogato dall'amministrazione comunale come sostitutivo della tariffa dell'utenza per i servizi resi, pari a base d'asta per il primo anno di affidamento, ad € \_\_\_\_ (\_\_\_\_/00) I.V.A. esclusa come risultante dall'offerta del gestore in sede di gara.
  - b) Ricavi derivanti dalla cessione sul mercato dei titoli di efficienza energetica derivanti dai lavori da effettuarsi, il cui raggiungimento rimane a rischio e spese dell'aggiudicatario.
2. Il valore definitivo del corrispettivo di cui al punto 1, lett. a) deriva dall'offerta dell'Aggiudicatario ed è erogato dall'amministrazione annualmente in 4 rate trimestrali posticipate. Il corrispettivo tiene in considerazione tutte le attività rese dal Gestore e il risparmio dallo stesso conseguibile dall'effettuazione degli interventi di riqualificazione dell'impianto affidato in gestione in termini di minor costi manutentivi e di minor consumo di energia elettrica, gas metano e teleriscaldamento.
3. Il corrispettivo costituisce la remunerazione per lo svolgimento di tutte le attività e i lavori previsti dal presente contratto e dagli allegati e di tutti gli oneri indicati nel presente contratto nonché nel capitolato speciale (quali a mero titolo di esempio: sistema di governo, call center, quota ammortamento dell'investimento F.T.T., interventi di riqualificazione energetica e illuminotecnica, ecc).
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter estendere l'affidamento a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'affidamento in relazione ad alienazione o diminuzione di strutture attualmente utilizzate con una conseguente rimodulazione del corrispettivo ai sensi del successivo articolo 17.
5. Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto.
6. Alla scadenza il Gestore non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione gli corrisponderà sulla base del progetto/offerta presentato ed accettato.

#### **Art. 16 (Pagamenti)**

1. La fatturazione del corrispettivo annuo per la remunerazione del servizio secondo l'offerta presentata, avverrà in quattro rate trimestrali a 60 giorni data fattura, ciascuna pari al 25% del valore annuo del corrispettivo stesso.
2. Il corrispettivo annuo è calcolato secondo la seguente formula:

$$C_i = C_{i-1} * (Q_e * I_e + Q_l * I_l + Q_f)$$

Dove

- $C_i$  è il corrispettivo per l'anno i-esimo con i che va da 1 a 20;
- $C_{i-1}$  è il corrispettivo dell'anno precedente;
- $Q_e$  è la quota, pari a 43% del corrispettivo, annualmente ricalcolata sulla base dell'andamento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso,
- $Q_l$  è la quota, pari a 30% del corrispettivo, annualmente ricalcolata sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo;
- $Q_f$  è la quota, pari al 27% del corrispettivo, fissa ed invariabile del corrispettivo;
- $I_e$  è l'indice con cui calcolare la variazione della quota  $Q_e$  ed è pari a:

$$\frac{T_t}{T_t - 1}$$

dove:  $T_t = PUN_M + DISPACCIAMENTO_M + ONERI_M + TRASPORTO_M + FISCALITA'_M$

essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dei 3 mesi del trimestre antecedente la data di aggiornamento del corrispettivo rispettivamente di:

- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico ([www.gme.it](http://www.gme.it)), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite in tabella 4 della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi" e s.m.i.;
- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate da TERNA e dall'ARERA), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione così come sopra definite;
- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità Energia Reti e Ambiente ([www.arera.it](http://www.arera.it));
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità Energia Reti e Ambiente ([www.arera.it](http://www.arera.it));
- FISCALITA' = valore mensile dell'accisa<sup>1</sup> (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.
- $T_t-1$  = il valore di  $T_t$  riferito all'anno solare precedente e calcolato sulla base dei medesimi tre mesi.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, la tipologia, l'articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), tali variazioni saranno, previa valutazione del Comune tenute in conto nel calcolo dell'indice  $I_e$

- $I_i$  è l'indice con cui calcolare la variazione della quota  $Q_i$  ed è pari a:

$$\frac{NIC_t}{NIC_t - 1}$$

Dove:

- $NIC_t$  è il valore assoluto dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per la provincia di Modena, indice generale (NIC), riferito al mese solare precedente alla data di aggiornamento e pubblicato dall'ISTAT;
- $NIC_t - 1$  è il valore assoluto dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per la provincia di Modena, indice generale, riferito al medesimo mese a cui si riferisce  $NIC_t$ , ma relativo all'anno solare precedente, pubblicato dall'ISTAT.

3. Il valore di  $C_1$  relativo al primo anno di affidamento, da calcolarsi a partire dalla data di avvio del servizio, è definito assumendo come  $C_{i-1}$  pari al valore del corrispettivo del primo anno del PEF di offerta del gestore e calcolando  $T_t - 1$  avendo a riferimento i tre mesi solari precedenti alla data di inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente di cui al punto b) delle premesse alla presente convenzione e  $NIC_t - 1$  avendo a riferimento il mese solare precedente alla data di inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente di cui al punto b).

<sup>1</sup> L'accisa da utilizzarsi è quella sull'Illuminazione pubblica, espressa in [c€/kW], è pubblicata sul sito dell'ARERA



4. La data di aggiornamento del corrispettivo annuo, il calcolo dei trimestri di fatturazione e la durata del servizio sono da calcolarsi sulla base della "data di Presa in Consegna degli Impianti" (o data di attivazione del servizio) condivisa fra le parti.
5. Il Gestore non potrà accampare alcuna eccezione o richiesta di modifica degli indici usati per la rivalutazione del corrispettivo che si intendono accettati. Resta salvo che ove gli indici utilizzati, nel corso del periodo di affidamento non siano più pubblicati dagli Enti a ciò preposti, le parti possano condividere ulteriori indici da utilizzarsi sostitutivi degli stessi.
6. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del referente dell'amministrazione, confermato da responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
7. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Affidatario che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.

#### **Art. 17**

#### **(Incidenza sul corrispettivo della variazione del perimetro di gestione)**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio a nuovi impianti, come pure di ridurre il perimetro di affidamento in relazione all'alienazione/diminuzione dei centri luminosi utilizzati. Nel caso in cui vi fosse una variazione del perimetro dei punti luce affidati il valore di  $C_i$  e di  $C_i + 1$  varierà secondo quanto definito dalla sotto indicata formula:

$$C_i = C_i \text{prevariante} + V_i$$

E

$$C_{i+1} = C_{i+1} \text{prevariante} + V_i$$

Dove:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n_a} (Q_j * G_j / 365) - \sum_{j=1}^{n_d} (Q_j * G_j / 365)$$

Dove:

$V_i$  è il valore della variazione dell'importo annuo complessivo per l'anno i-esimo;

$n_a$  è il numero dei centri luminosi in aumento;

$n_d$  è il numero dei centri luminosi in diminuzione;

$G_j$  è il numero di giorni dell'anno i-esimo per i quali si verifica l'aggiunta o la diminuzione del centro luminoso j-esimo.

Nell'anno i+1  $G_j$  è pari a 365.

$Q_j$  è l'importo annuo relativo al centro luminoso i-esimo oggetto di variazione calcolato come

$$Q_{cm} = (P_a * H_a * P_{er}) + P_{mr}$$

Dove

$P_a$  è la potenza assorbita dal punto luce j-esimo aggiunto o detratto dal perimetro di affidamento espresso in Kilowatt

$H_a$  è il numero di ore di accensione annue previste dagli accordi vigenti al momento della variazione del perimetro. Ove per determinate fasce orarie fosse prevista una diminuzione del flusso luminoso e della conseguente potenza assorbita dalle lampade, tale periodo orario è considerato per una quota pari alla percentuale della potenza effettivamente utilizzata.

$P_{er}$  è il prezzo dell'energia calcolato sulla base del Prezzo (€/kwh) utilizzato dall'Aggiudicatario in fase di formulazione del PEF, rivalutato sulla base del coefficiente  $I_e$  di cui al precedente articolo e dell'anno in cui avviene la modifica del perimetro

$P_{mr}$  è il prezzo di manutenzione (espresso in €/punto luce) utilizzato dall'Aggiudicatario in fase di formulazione del PEF rivalutato sulla base del coefficiente  $I_i$  di cui al precedente articolo e dell'anno in cui avviene la modifica del perimetro

2. Poiché  $V_i$  si applica sia all'anno i-esimo che all'anno successivo, l'adeguamento di cui al precedente articolo legata all'andamento del prezzo dell'energia è da effettuarsi utilizzando il valore di  $C_i$  prevariante.

3. La comunicazione dell'amministrazione in merito alla modifica del perimetro di affidamento conterrà:

a) L'ubicazione dei punti luce oggetto della modifica;

b) I dati tecnici dell'impianto;

c) La data prevista di inserimento dei punti luce nel perimetro di affidamento la quale dovrà essere idonea all'espletamento delle procedure necessarie;

4. Il Gestore, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, invia al Comune una comunicazione contenente il valore presunto della variazione del corrispettivo calcolata secondo quanto disposto dal

presente articolo. L'amministrazione, ricevuta la comunicazione, convoca apposita riunione con il direttore dell'esecuzione del contratto per analizzare i termini della variazione del perimetro e per l'approvazione definitiva della stessa.

5. Ai sensi dell'Art. 43 della Direttiva 23/2014/UE, è fatto comunque divieto di prevedere variazioni in aumento o diminuzione del perimetro di affidamento tali da comportare una variazione superiore al 50% del valore stimato dello stesso.

#### **Art. 18 (Ulteriori varianti)**

1. Ogni altra modifica delle operazioni oggetto di affidamento e/o delle aree rispetto alle quali tali operazioni sono affidate e/o di altre variabili incidenti sui servizi/attività non regolata nel presente nel Contratto sarà definita tramite accordo scritto fra le Parti. Tali accordi dovranno prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Capitolato e/o nel Contratto e/o nell'offerta dell'Aggiudicatario del servizio. Tali modificazioni si dovranno attenere a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di varianti o modifiche agli appalti e alle concessioni.

#### **Art. 19 (Modalità di rendicontazione delle operazioni affidate)**

1. Il presente articolo disciplina il sistema di rendicontazione minimo che l'Affidatario deve garantire per tutta la durata dell'affidamento. Il corrispettivo contrattuale remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l'Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l'Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle operazioni affidate.

2. L'Affidatario dovrà predisporre un sistema informativo contenente le informazioni relative alle operazioni gestite. L'Affidatario dovrà riportare su tale sistema informativo tutti i dati relativi alle operazioni gestite; il sistema informativo alimenterà il sistema di rendicontazione.

3. Il sistema di rendicontazione previsto è basato sul sistema informativo, predisposto secondo quanto previsto dal Capitolato allegato alla presente convenzione e dall'Offerta, da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro 90 (novanta) giorni dalla presa in carico dei servizi/attività, che dia la possibilità di accesso da remoto, tramite autenticazione, agli operatori del Comune, secondo modalità che dovranno essere esplicitamente descritte nell'Offerta.

4. Resta salva la possibilità per l'amministrazione di definire un programma di rendicontazione periodico alternativo rispetto a quanto fornito con il sistema informativo, rispetto al quale il Gestore dovrà adeguarsi entro 60 (sessanta) giorni, salvo poter effettuare richieste di modifiche a tale piano e/o un allungamento dei tempi per l'adeguamento non superiore ai 30 (trenta) giorni.

5. Ai sensi del Decreto Ministeriale 28 Marzo 2018 relativo ai Criteri ambientali Minimi, per il servizio di illuminazione pubblica l'affidatario è tenuto a:

a) Effettuare una rendicontazione annuale dei dati e delle informazioni rilevanti del servizio come meglio specificato nell'allegato Capitolato prestazionale;

b) Realizzare un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio. Il bilancio materico deve comprendere i seguenti elementi:

- una quantificazione delle risorse materiche oggetto dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riuso, riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto (a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;
- una previsione di quantificazione delle risorse materiche oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto (a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;
- relativamente alla quantificazione materica dell'impianto e della manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione materica originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi. La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e

manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.

- c) fornire ed installare, in luoghi concordati con l'Amministrazione in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall'Offerente attraverso il proprio sito web. Il numero delle targhe/cartelloni è definito nei documenti di gara in rapporto al numero di punti luce oggetto del servizio. Targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei criteri ambientali minimi;
  - il valore dei consumi energetici annui per illuminazione

#### **Art. 20**

##### **(Strumenti e modalità di controllo dell'Affidatario – Monitoraggio dell'intervento di Partenariato Pubblico-Privato)**

1. Il Comune sottopone a controllo le attività dell'affidatario regolate mediante il collaudo dei lavori e la verifica di conformità dell'esecuzione dei servizi, in base all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e a quanto previsto dal presente contratto (con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 16).
2. Il Comune svolge ulteriori attività di controllo, anche a sorpresa, in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e agli elementi attuativi del d.lgs. n. 50/2016 disciplinati dalle Linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con particolare riferimento alle Linee guida Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite, eccetto tutte le informazioni che l'Affidatario indicherà espressamente e motivatamente in sede di offerta come non divulgabili. Tutte le informazioni richieste dal Comune dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Capitolato e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall'Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'Art. 26. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
3. Il Comune effettua inoltre verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento a:
  - L'effettivo rispetto dei tempi di accensione e spegnimento degli impianti;
  - Le modalità di gestione delle comunicazioni e dei reclami degli utenti;
  - Il rispetto dei tempi di intervento per la manutenzione a guasto e riparativa con particolare riferimento ai casi di pronto intervento;
  - Il rispetto dei tempi massimi per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nonché sul rispetto del cronoprogramma degli stessi;
  - ogni altro obbligo di servizio previsto dal Capitolato e verificabile tramite controlli a campione.
4. Il Comune esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico Affidatario del presente contratto attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo le modalità definite dalle Linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base all'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
5. L'attività di monitoraggio di cui al precedente comma 4 assume a riferimento il Piano Economico-Finanziario allegato al presente contratto ed è finalizzata a verificare in particolare il rispetto della Matrice dei rischi adottata dall'Amministrazione e riportata in allegato al presente contratto.
6. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, l'Amministrazione acquisisce i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi. L'Affidatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni dalla stessa specificamente richieste, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire al Comune la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio.

#### **Art. 21**

##### **(Impegni a carico del Comune)**

1. Il Comune garantisce:
  - a) di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a esso nel Capitolato, nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;

- b) la puntuale comunicazione all’Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade, della potatura degli alberi degli interventi sugli edifici che comportino un’incidenza sugli impianti gestiti e di ogni altro intervento che possa incidere sull’esecuzione del servizio da parte del Gestore
  - c) la comunicazione all’Affidatario relativa a interventi di installazione che si intenda affidare a esso nei termini e nelle modalità individuate dal Capitolato e comunque secondo modalità e tempi congrui affinché l’Affidatario possa effettuare gli interventi nei tempi stabiliti;
  - d) compiere le attività di verifica ai fini dell’approvazione del Progetto esecutivo presentato dall’affidatario e dare riscontro al medesimo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Comune richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
  - e) effettuare le attività di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla presente Convenzione;
  - f) l’accesso ai dati comunali di interesse per la gestione delle operazioni gestite;
  - g) demandare all’affidatario le richieste eventualmente presentate per l’utilizzo della rete di illuminazione pubblica comunale per usi diversi dal servizio, con particolare riferimento alle richieste che dovranno pervenire ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. 33/2016 e successive modificazioni in tema di installazione di reti in fibra ottica.
2. Sono inoltre a carico dell’amministrazione comunale:
- a) il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessaria per l’espletamento delle operazioni di manutenzione e/o potatura degli alberi;
  - b) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione.
3. L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l’intero sistema della rete di pubblica illuminazione per altre finalità senza alcun obbligo, salvo quello di comunicazione nei confronti dell’Affidatario e quello di non interferire con l’uso degli impianti da parte dell’Affidatario. Tali ulteriori usi non dovranno comportare alcun gravame per il Gestore salvo la messa in disponibilità degli impianti per tali usi.
4. Il Comune si impegna a comunicare all’affidatario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni il presente affidamento dalla Fase di progettazione a quella di gestione.
5. Il Comune di San Felice sul Panaro, con il presente contratto, conferisce all’aggiudicatario la gestione dell’infrastruttura afferente il servizio di illuminazione pubblica comunale nel suo complesso. In tal senso, il gestore si qualifica per tutta la durata dell’affidamento quale “gestore dell’infrastruttura” ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 33/2016. Ai sensi dell’Art. 3 del suddetto decreto, il gestore assume il diritto di offrire e l’obbligo di concedere l’utilizzo della rete di illuminazione pubblica agli operatori di rete che intendessero posare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il gestore dovrà rendicontare annualmente al Comune le concessioni di utilizzo effettuate e il livello di saturazione dei cavidotti raggiunto.

## **Art. 22 (Responsabilità contrattuali)**

1. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune può procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 per cento) su qualsiasi pagamento dovuto sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dell’Affidatario. In caso di segnalazione di inottemperanza, il Comune richiede all’Ispettorato del Lavoro un parere circa l’opportunità, nel corso della verifica di quanto segnalato, di avviare la trattenuta di cui al presente comma.
4. Il pagamento all’Affidatario delle somme temporaneamente trattenute non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l’Affidatario non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo al risarcimento di danni o a indennizzo di alcun genere.
5. L’elaborazione del DUVRI non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il personale del committente. È fatto obbligo all’Affidatario di predisporre, prima di eventuali installazioni di dispositivi inerenti le operazioni, un piano di sicurezza che l’Affidatario intende adottare.

**Art. 23**  
**(Cauzioni)**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dei servizi, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso dei corrispettivi pagati in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo biennale dei Corrispettivi. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

**Art. 24**  
**(Polizze assicurative)**

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
  - i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];
  - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
  - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
  - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio dei servizi.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio del servizio, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

#### **Art. 25**

##### **(Sub-affidamenti. Divieto di cessione del Contratto. Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione del Comune, nel rispetto dell'Offerta e della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. 50/16, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti. Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'Articolo 26 per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

2. Qualora il Concorrente intenda avvalersi dell'istituto del sub-affidamento dovrà indicare all'atto dell'Offerta la/e parte/i di fornitura/servizio che intende sub-affidare. In caso di sub-affidamento di quote di servizi/attività l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della L. 136/10, l'Affidatario dovrà trasmettere al Comune copia del sub-contratto.

3. I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-Affidatario verranno effettuati dall'Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. L'Affidatario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-Affidatario.

4. L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti del Comune e dell'utenza.

5. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva salvo ulteriore risarcimento del maggior danno.

**Art. 26**  
**(Penali e sanzioni)**

1. Le penali sono quantificate e descritte nell'ambito del presente Contratto e dei suoi Allegati. Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Contratto e nei suoi Allegati potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti stipulati fra le Parti integrativi dello stesso, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità previsti dal capitolato all'Affidatario sarà applicata una penale su base giornaliera quantificata sulla base della gravità della stessa da un minimo pari a un trecentosessantacinquesimo del corrispettivo annuo fino a un massimo pari a un decimo dello stesso.

Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Comune.

2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune ed al risarcimento dell'ulteriore danno dalla stessa eventualmente subito.

3. La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle modalità di controllo previste dal contratto e in via esemplificativa:

- sulla reportistica periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare al Comune tramite il sistema informativo nei termini previsti in particolare dall'art. 19;
- su verifiche episodiche/campionarie che il Comune potrà effettuare in base a quanto previsto dall'Art. 20 del Capitolato;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti anche a seguito della consultazione del database di cui all'Art. 19.

4. Il pagamento dell'importo delle penali avverrà tramite trattenuta, da parte dell'amministrazione, del valore della stessa dalla quota di corrispettivo immediatamente successiva all'applicazione della penale medesima, fatta salva la possibilità di escussione parziale della cauzione definitiva.

5. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.

6. Il valore delle penali, con riferimento al servizio e ai lavori afferenti all'illuminazione pubblica, è da calcolarsi sulla base delle seguenti tabelle:

Inadempimento	Penale
Mancato funzionamento dei punti luce affidati per un numero minore al 1% al totale affidato (penale parametrata al numero di sere/notte di mancato funzionamento)	Nel caso in esame si ritiene non si configuri una "mancata disponibilità" del bene/servizio e pertanto si decurterà la sola quota del corrispettivo afferente al punto luce/punti luce non funzionanti, pertanto pari al corrispettivo unitario vigente alla data di rilevazione della penale calcolabile come rapporto fra il corrispettivo annuo rilevato nel PEF diviso il numero di punti luce ultimo rilevato per ogni punto luce non funzionante per ogni notte di mancato funzionamento
Mancato funzionamento dei punti luce affidati per un numero maggiore al 1% al totale affidato (penale parametrata al numero di sere/notte di mancato funzionamento)	Nel caso che più del 1% dei punti luce risulti non funzionante, si configura una mancata disponibilità del servizio nel suo complesso pertanto verrà decurtato dal corrispettivo 1/365 del corrispettivo annuo stesso per ogni giorno di mancato funzionamento di più del 1% dei punti luce affidati. In caso di mancato funzionamento per più giorni consecutivi, la decurtazione sarà pari a 1,5/365 del corrispettivo per ogni giorno di mancato funzionamento.
Mancato rispetto (in difetto) del periodo di accensione degli impianti	Il ritardo nell'accensione dell'impianto comporta per il gestore un risparmio energetico. Per l'amministrazione ogni ora o frazione di ora di ritardo in accensione o anticipo di spegnimento verrà considerato come una indisponibilità

	rispetto alla quale applicare le penali di cui alle precedenti righe della presente tabella.
Mancato rispetto dell'eventuale Piano di riduzione del flusso luminoso condiviso fra le parti	0,25 € per ogni punto luce per ora regolato diversamente rispetto al Piano di riduzione condiviso fra le parti
Mancato rispetto dei tempi di sopralluogo in caso di Emergenza o urgenza	50 € per ogni ora o frazione di ora rispetto a quanto stabilito nel contratto di servizio
Mancato rispetto dei tempi di sopralluogo in caso di non emergenza/urgenza	25 € per ogni ora o frazione di ora rispetto a quanto stabilito nel contratto di servizio
Mancato rispetto dei tempi di intervento e ripristino in caso di Emergenza o urgenza	200 € per ogni ora o frazione di ora rispetto a quanto stabilito nel contratto di servizio
Mancato rispetto dei tempi di intervento e ripristino in caso di Emergenza o urgenza	100 € per ogni ora o frazione di ora rispetto a quanto stabilito nel contratto di servizio
Mancato rispetto dei livelli di qualità minimi dei materiali da utilizzarsi	1.000 € per ogni inadempimento fatta salva l'immediata sostituzione, ove possibile, del materiale scadente utilizzato a cura del gestore
Mancato rispetto dei tempi di pulizia/controllo periodico degli impianti	100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto pattuito in sede di contratto di servizio e di Programma annuale degli interventi
Ritardo nell'esecuzione dei lavori	Applicazione di una penale dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore dei lavori di cui alla progettazione presentata dal gestore per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma
Mancato raggiungimento del risparmio minimo di progetto	In caso che, al termine di ciascun anno a partire dal secondo di affidamento o dal diverso momento di termine dei lavori proposto in sede di gara dall'aggiudicatario il consumo energetico della rete sia superiore al risparmio proposto dal gestore in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, si applicherà una penale di € 0,2 per ogni Kwh eccedente a quanto promesso fino a quando il gestore non adegui l'impianto a quanto previsto in sede di offerta e progettazione a proprie cure e spese. In caso di aumento o diminuzione del perimetro di affidamento in termine di numero di punti luce o di ore di accensione dei punti luce gestiti, il consumo massimo previsto è riparametrato sulla base dell'ampliamento/diminuzione.
Altri inadempimenti	Grave entità: 1.000 € per ogni inadempimento; Media entità: 500 € per ogni inadempimento; Lieve entità: 100 € per ogni inadempimento

7. Ove l'inadempimento rilevato dall'Amministrazione non sia ricompreso fra quelli indicati nelle tabelle, si applicherà la categoria "Altra penale" secondo il grado di gravità definito dall'Amministrazione.

### **Art. 27 (Cause di risoluzione)**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Comune può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
- inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l'applicazione di penali in base al precedente Art. 26 per complessivi 100.000 (centomila/00) euro nello stesso anno di affidamento;
- inosservanza, da parte dell'Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto);
- inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dell'esecuzione dei servizi/attività;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;



- cessione del Contratto a terzi.
- 2. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune procederà all'incameramento dell'intero importo della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo Gestore, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
- 3. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.:
  - a) il subappalto o sub-affidamento di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto;
  - b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto.
- 4. Costituiscono cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
  - a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'affidamento oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/10;
  - b) le cause previste dal successivo Art. 28.
- 5. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 165, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, ove nell'offerta dell'aggiudicatario sia previsto l'ottenimento di un finanziamento per l'effettuazione dei lavori, l'affidatario deve consegnare all'amministrazione copia del contratto di finanziamento a comprova della stipula dello stesso. In caso di mancata consegna entro il termine indicato si applica quanto previsto dal dispositivo di legge.
- 6. L'elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi/attività all'Affidatario.
- 7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario negativo per due volte consecutive, il Comune, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, avvierà la procedura di risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

**Art. 28**  
**(Risoluzione per reati accertati)**

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del d.lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del Contratto.
2. Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.

**Art. 29**  
**(Recesso)**

1. Qualora entro un periodo di 90 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, le parti potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo si applica l'Art. 176, comma 4 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, fatti i salvi i casi di inadempienza o colpa del gestore.

**Art. 30**  
**(Revoca dell'affidamento)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'affidamento sia risolto per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi l'affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:

- a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal gestore;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla presente convenzione per gli anni residui di gestione.
2. Le somme di cui al precedente punto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del gestore e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle obbligazioni emesse e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
  3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al primo punto, in tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il gestore ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassando i ricavi previsti dal presente contratto, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
  4. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Ente affidante delle somme previste al primo punto.

### **Art 31**

#### **(Clausola risolutiva espressa)**

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni relative ai tempi di progettazione esecutiva delle opere e di finanziamento dei lavori della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 30 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_. indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

### **Art. 32**

#### **(Registrazioni, modifiche e spese contrattuali)**

1. Il Contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, verrà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Affidatario.

### **Art. 33**

#### **(Normativa di riferimento)**

1. Il Gestore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto.
2. Il Gestore dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:
  - gestione dei servizi affidati;
  - esecuzione di opere pubbliche;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  - assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
  - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  - sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
  - collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
  - autorizzazioni da parte del Comune;
  - autorizzazioni igienico - sanitarie;
3. Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del presente contratto, del capitolato, nonché dalle norme contenute:

- a. nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;
- b. nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con il servizio, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.

4. Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco di seguito riportato, senza che l'elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:

- Lavori Pubblici:

- a. D. Lgs. 18.04.2006, n. 50 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici;
- b. D.P.R. 05.10.2010, n. 207: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006, recante "Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- c. D.M. 19.04.2000, n. 145 e s.m.i.: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.i.;
- d. D.P.R. 25.01.2000, n. 34: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.;

- Sicurezza sul luogo di lavoro

- a. D.Lgs. 9.04.2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- b. D.P.R. 03.07.2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

- Impianti pubblica illuminazione

- a. Legge 186 del 01/03/1968 "Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".
- b. Legge 791 del 18/10/1977 "Dir CEE sicurezza materiale elettrico".
- c. Legge 339 del 28/06/1986 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e esercizio delle linee elettriche esterne.
- d. D.M. 21/03/1988 "Approvazione norme tecniche per la progettazione, esecuzione, ed esercizio delle linee elettriche esterne.
- e. D.L. 476 del 04/12/1992 "Attuazione della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica".
- f. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (G.U. 16 gennaio 1991, n. 13): Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti probabili di energia.
- g. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : Nuovo codice della strada.
- h. Eventuali leggi Regionali specifiche, legislazione di carattere generale sugli impianti elettrici, norme CEI.
- i. Norme UNI di riferimento.
- j. DM 28 Marzo 2018 in materia di criteri ambientali minimi del servizio di illuminazione pubblica
- k. DM 27 Settembre 2017 in materia di criteri ambientali minimi in materia di impianti di illuminazione pubblica.

5. Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d'arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti.

6. Nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresì essere rispettate:

- a. le normative in vigore siano nazionali che regionali,
- b. le norme CEI,
- c. le prescrizioni e raccomandazioni dell'ULSS, ISPEL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
- d. le prescrizioni ed indicazione dell'ENEL, Telecom, Comune e in generale di tutti i gestori dei pubblici servizi con cui ci si dovrà accordare e definire, ove necessario eventuali regolamenti di esercizio,
- e. le norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.FF.
- f. ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od aggiornamento delle norme sopra riportate.

7. La sottoscrizione del presente contratto e del Capitolato Speciale da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

8. Il Gestore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Gestore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'Affidatario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

**Art. 34**  
**(Disposizioni finali)**

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto e nel capitolato, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigore del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.
2. L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli impianti in gestione. A tal fine, infatti, per una più ampia conoscenza dell'attuale gestione dei servizi/attività ora oggetto di affidamento – anche per gli effetti di cui al comma precedente – ogni Concorrente è tenuto a effettuare, prima della redazione dell'Offerta, il sopralluogo/data-room di cui alla Lettera di invito nel modo più accurato possibile.
3. L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate l'Affidatario dovrà dare tempestiva informazione al Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

**Art. 35**  
**(Foro competente)**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente le parti eleggono, quale foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Modena.

**Art. 36**  
**(Clausola di rinvio e di adeguamento)**

1. In relazione al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.gs. n. 50/2016 si attiene, nello svolgimento della sua attività, alle Linee-guida n. 3, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con propria deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorità.
2. In relazione al presente contratto, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione sono tenuti ad adeguare la loro attività alle Linee-guida che l'Autorità Nazionale Anticorruzione adotterà, in attuazione del d.lgs. n. 50/2016, in ordine ai compiti delle due figure.
3. Qualora le Linee-guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, nonché alle loro attività e competenze, l'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e ad applicare le previsioni contenute nelle Linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Correlativamente, l'Affidatario si impegna ad adeguare le proprie attività, per quanto necessario, alle suindicate Linee-guida.